

# La Costituzione e le sue modificazioni (1948-2025) \*

di Carlo Fusaro

Sommario: 1. Introduzione - 2. Dalla Costituzione approvata il 22 dicembre 1947 al testo attuale. 3. Le diverse fasi del riformismo costituzionale. 4. Dal fallimento delle grandi riforme al riformismo puntuale della XIX legislatura. 5. Considerazioni conclusive.

1. Gli ordinamenti costituzionali sono cosa viva. Con rare eccezioni ancorati a più o meno dettagliate carte costituzionali scritte mutano tuttavia incessantemente per l'evolversi delle prassi, delle interpretazioni, della giurisprudenza. Metro e parametro resta in ogni caso il testo scritto: che a sua volta conosce modificazioni formali, vuoi perché la sua capacità di adattamento interpretativo viene giudicata dalle forze politiche in Parlamento e nella società, magari solo in parte, esaurita; vuoi perché quelle stesse forze giudicano necessario promuovere o certificare mutamenti considerati utili ed opportuni. Naturalmente ogni ordinamento procede a modo suo. Le vicende dell'ordinamento costituzionale italiano e della costituzione sul quale esso si fonda non fanno eccezione. Questo scritto si ricollega a un precedente lavoro<sup>1</sup> ed è dedicato a ragionare sulle modificazioni alla Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948: quelle apportate effettivamente e quelle proposte secondo strategie che nel tempo sono via via a loro volta cambiate, con particolare riferimento all'ultimo decennio (2015-2025).

2. La seduta dell'Assemblea Costituente per l'approvazione finale della Costituzione si tenne il 22 dicembre 1947.

Dei 139 articoli votati allora, ne rimangono oggi 134<sup>2</sup>. Le leggi di revisione sono state 20 ed hanno inciso su 34 articoli (a parte i cinque abrogati), in alcuni casi modificandoli più volte. Le prime leggi di revisione furono approvate nel 1963, quindici anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione; una nel 1967; quattro fra il 1989 e il 1993; cinque fra il 1999 e il 2001; altre tre nel 2003, 2007 e 2012; ben cinque in meno di tre anni fra il 2020 e il 2023.

Un quarto del testo, dunque, quantitativamente parlando, non è più quello del 1948.

A veder meglio, i principi fondamentali (artt. 1-12) hanno conosciuto una sola modificazione; la prima parte (artt. 13-54) ha subito cinque modifiche, pari a poco meno del dieci per cento; mentre sono stati modificati trentatré degli 87 articoli della seconda parte, quasi il quaranta per cento. Alcuni sono stati modificati più volte: fra questi, quattro volte il 57 (composizione del Senato); tre volte il 56 (composizione della Camera) e il 119 (finanza regionale e locale). Il grosso delle modifiche, anche sul piano quantitativo, ha riguardato il titolo V, integralmente cambiato (art. 133 escluso), a seguito delle due revisioni del 1999 e del 2001 prima, e di successive integrazioni (nel 2012 e nel 2022) poi.

Più in dettaglio, ecco cosa è cambiato nei 77 anni dal 1948 al 2025 (v. Tab. 1).

I principi fondamentali e la prima parte della Costituzione sono stati modificati (*rectius*, integrati): all'art. 9 (aggiunto un comma 3 sulla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, nonché sulla tutela degli animali, 2022); all'art. 27 (non è ammessa – in alcun caso – la pena di morte, 2007); all'art. 33 (aggiunto un comma sul riconoscimento del valore educativo dello sport, 2023); all'art. 41 (subordinazione dell'iniziativa privata alla tutela della salute e dell'ambiente,

---

\* Saggio scritto espressamente per gli "Scritti in memoria di Cecilia Corsi", in corso di pubblicazione. Ringrazio i curatori per consentirmene la pubblicazione anticipata.

Cecilia Corsi non si appassionò mai al tema delle riforme istituzionali, ed anzi nutrì sempre un marcato scetticismo a proposito di certi slanci riformatori di cui tendeva a sottolineare più le problematiche che le supposte potenzialità. Nondimeno desidero partecipare al ricordo della collega amica proponendo un'analisi delle modificazioni costituzionali proposte e approvate dal 1948 ad oggi. È anche un aggiornamento di un contributo pubblicato dieci anni fa sul tema delle riforme istituzionali, integrato da una serie di nuove tabelle sulla progettazione costituzionale. Sono le cose di cui so qualcosa e su cui posso dire, forse, qualcosa di non scontato.

<sup>1</sup> C. Fusaro, *Per una storia delle riforme istituzionali (1948-2015)*, in "Riv. Trim. Dir. Pubblico", anno LXV, 2015, n. 2, pp. 431-555.

<sup>2</sup> Gli articoli 115, 124, 128, 129, 130 furono abrogati dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

2022); all'art. 48 (istituzione della circoscrizione Estero ed esercizio effettivo del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, 2000); all'art. 51 (promozione delle pari opportunità fra donne e uomini, 2003). Come si vede, dopo che per oltre cinquanta anni un consenso largamente maggioritario aveva sempre escluso i principi fondamentali e l'intera parte prima da qualsiasi anche minima revisione, specie dal 2022, il Parlamento si è sbizzarrito in aggiornamenti, invero non imposti dal contesto giurisprudenziale<sup>3</sup>. Infatti, non si registrano modifiche fino al 2000 e quattro su sei sono del biennio 2022-23.

**Tab. 1 - Cronologia delle modificazioni apportate al testo costituzionale del 1948**

<b>Anno (legisl.)</b>	<b>Articoli modificati</b>	<b>Oggetto</b>
<b>1948-1962</b>	Nessuna modificazione (15 anni)	
<b>1963 (IV)</b>	Art. 56, Art. 57, Art. 60; Art. 57, Art. 131	<i>Composizione fissa delle Camere, durata del Senato Istituzione della regione Molise</i>
<b>1964-1966</b>	Nessuna modificazione (3 anni)	
<b>1967 (IV)</b>	Art. 135	<i>Durata dei giudici Corte, estrazione a sorte dei membri aggiuntivi (processo penale costituzionale)</i>
<b>1968-1988</b>	Nessuna modificazione (20 anni)	
<b>1989 (X)</b>	Art. 96, Art. 134, Art. 135	<i>Reati ministeriali alla giustizia ordinaria</i>
<b>1990</b>	Nessuna modificazione (1 anno)	
<b>1991 (X)</b>	Art. 88	<i>Semestre bianco (eccezione)</i>
<b>1992 (X)</b>	Art. 79	<i>Amnistia e indulto (maggioranza aggravata)</i>
<b>1993 (XI)</b>	Art. 68	<i>Abolizione dell'autorizzazione a procedere</i>
<b>1994-1999</b>	Nessuna modificazione (6 anni)	
<b>1999 (XIII)</b>	Art. 111 Art. 121, Art. 122, Art. 123, Art. 126	<i>Giusto processo Riforma della forma di governo regionale</i>
<b>2000 (XIII)</b>	Art. 48	<i>Effettività del voto dei cittadini residenti all'estero</i>
<b>2001 (XIII)</b>	Art. 56, Art. 57 Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118, Art. 119, Art. 120, Art. 123, Art. 124, Art. 125, Art. 127, Art. 128, Art. 129, Art. 130, Art. 132	<i>Istituzione delle circoscrizioni estero Riforma del titolo V su regioni ed enti locali</i>
<b>2002</b>	Nessuna modificazione (1 anno)	
<b>2003 (XIV)</b>	Art. 51	<i>Pari opportunità fra donne e uomini</i>
<b>2004-2006</b>	Nessuna modificazione (3 anni)	
<b>2007 (XV)</b>	Art. 27	<i>Abolizione completa della pena di morte</i>
<b>2008-2011</b>	Nessuna modificazione (4 anni)	
<b>2012 (XVI)</b>	Art. 81, Art. 97, Art. 117, Art. 119	<i>Finanza pubblica: equilibrio di bilancio</i>
<b>2013-2019</b>	Nessuna modificazione (7 anni)	
<b>2020 (XVIII)</b>	Art. 56, Art. 57, Art. 59	<i>Riduzione del numero dei deputati e dei senatori</i>
<b>2021 (XVIII)</b>	Art. 58	<i>Elettorato attivo del Senato alla maggiore età</i>
<b>2022 (XVIII)</b>	Art. 9, Art. 41	<i>Tutela dell'ambiente</i>
<b>2022 (XIX)</b>	Art. 119	<i>Peculiarità delle isole</i>
<b>2023 (XIX)</b>	Art. 33	<i>Valore dell'attività sportiva in tutte le sue forme</i>
<b>2024- ad oggi</b>	Nessuna modificazione	

La seconda parte della Costituzione, come si è già detto, è stata modificata in ben 33 articoli per un totale di 43 emendamenti<sup>4</sup>: l'art. 56 (composizione della Camera dei deputati) è stato modificato a tre riprese (1963, 2001 e 2020); l'art. 57 (composizione del Senato della Repubblica) è stato modificato quattro volte (è il record: 1963, 1963, 2001 e 2020); l'art. 58 (equiparazione

<sup>3</sup> Unica eccezione, la l. cost. 21 giugno 1967, n. 1 che, prudentemente, senza rimaneggiare il testo costituzionale, aveva escluso dal divieto di estradizione, ancorché espressamente rafforzato nel caso di reati politici, i delitti di genocidio (non applicazione dell'art. 10 u.c. e dell'art. 26 u.c.).

<sup>4</sup> Si aggiungono tre interventi sulle disposizioni transitorie e finali (vedi più avanti la Tab. 4 nel par. 4).

dell'elettorato attivo alla maggiore età, 2021); l'art. 59 (numero massimo dei senatori a vita, 2020); l'art. 60 (equiparazione della durata delle due Camere a cinque anni, 1963); l'art. 68 (abolizione dell'autorizzazione a procedere contro i parlamentari, 1993); l'art. 79 (maggioranza iperqualificata per le leggi di amnistia e indulto, 1992); l'art. 81 (introduzione del principio dell'equilibrio di bilancio, 2012); l'art. 88 (divieto di scioglimento delle Camere nel semestre bianco escluso in caso di coincidenza con la fine della legislatura, 1991); l'art. 96 (abolizione della giustizia costituzionale per i reati ministeriali, 1989); l'art. 97 (obbligo di bilanci in equilibrio e sostenibilità del debito pubblico in coerenza con l'ordinamento UE, 2012); l'art. 111 (giusto processo, 1999); la forma di governo regionale, 1999) e il resto del titolo V (artt. dal 114 al 132, con soppressione degli artt. 124, 128, 129, 130, 2001; l'art. 134 (attribuzioni della Corte costituzionale: soppressione del riferimento alle accuse promosse contro i ministri, 1989); l'art. 135 (durata dei giudici costituzionali e composizione della Corte nei giudizi di accusa contro il presidente della Repubblica, 1967 e 1989).

Può essere utile dare un'occhiata alla tabella cronologica riassuntiva. Si nota che le 49 modificazioni in 20 leggi di revisione costituzionale sono state varate nel corso di soli 16 anni su 77. Si nota inoltre che le riforme istituzionali vere e proprie<sup>5</sup> hanno riguardato due titoli della parte seconda della Costituzione: il I sul Parlamento e il V sulle Regioni, le province, i comuni (per un totale di 36 modificazioni su 49). A queste si possono aggiungere due temi: la giustizia penale costituzionale (per altre quattro modificazioni) e la disciplina della finanza pubblica (quattro nella stessa legge). Infine un recente sviluppo è dato da una serie di discutibili emendamenti manifesto a integrazione (più che a modificazione) della parte prima e perfino dei principi fondamentali.

3. Consultando la Tab. 1 si rilevano inoltre, *ictu oculi*, le diverse fasi riformatrici che si sono susseguite: anni Sessanta del Ventesimo secolo (IV legislatura), ultimo decennio del Ventesimo secolo (X e XI legislatura), primo decennio del Ventunesimo (XIII-XV legislatura), secondo e terzo decennio (XVI, XVIII e XIX legislatura). La gran parte delle modificazioni si registrano a partire dal 1999, cioè negli ultimi 25 anni.

Alcune ulteriori tabelle consentono di approfondire le valutazioni sui cambiamenti costituzionali. Ne presento quattro: la Tab. 2 sul numero complessivo dei progetti di revisione presentati nei due rami del Parlamento, suddivisi per legislatura e titolari dell'iniziativa; la Tab. 3 con l'elenco cronologico (anno per anno) degli articoli di cui è stata proposta revisione dal 1950<sup>6</sup> ad oggi; la Tab. 4 contenente le proposte di revisione di disposizioni transitorie e finali (escluse dal computo nelle tabelle precedenti); la Tab. 5, infine, con l'elenco dei progetti di revisione costituzionale d'iniziativa governativa<sup>7</sup>.

Dalla Tab. 2 si evince che, tenendo conto dei soli progetti di legge di revisione in senso stretto, escludendo cioè le "altre leggi costituzionali" e anche quelle riguardanti le disposizioni transitorie e finali, sono stati presentati alle Camere al settembre 2025 (in 77 anni) 2.701 progetti: 41 da parte di regioni, 20 d'iniziativa popolare, 27 dal governo (tutti gli altri, 2.613 d'iniziativa parlamentare). La media è di oltre 35 proposte all'anno: in realtà furono pochissime nelle prime cinque legislature (1948-1972), solo 60 in 25 anni. Una vera e propria esplosione si registra a partire dall'XI legislatura: non a caso la legislatura della crisi del sistema politico-istituzionale della prima fase repubblicana (anni 1992-1994). Si registrano 173 progetti in due anni, pochi meno per anno nelle successive XII e XIII legislatura (1994-2001): rispettivamente 74 e 85 ogni anno. Dopo una legislatura di progettazione più contenuta (la XIV, 2001-2006, con 58 proposte all'anno), il picco è raggiunto nella

---

<sup>5</sup> Considero vere e proprie "riforme istituzionali" quelle innovazioni che incidono sul funzionamento del sistema politico-istituzionale, non qualsiasi innovazione del testo costituzionale (ma su questo più avanti).

<sup>6</sup> Non ci furono proposte di revisione fino al 1950: la prima fu l'AC 1168 del 17 marzo 1950 e riguardò l'art. 27.4 ("Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra"). Proposta dal deputato democristiano Florestano Di Fausto, intendeva estendere la deroga al divieto ai casi di reati gravissimi contro i minori. Il legislatore di 57 anni dopo sarebbe andato in direzione opposta, sopprimendo qualsiasi deroga.

<sup>7</sup> Le tabelle di questo articolo costituiscono mie elaborazioni sulla base dei dati raccolti da Luca Stroppiana che ringrazio anche per i numerosi suggerimenti e le correzioni di alcune mie sviste. Gli eventuali errori residui sono tutti colpa mia.

XV (2006-2008) con quasi 100 progetti ogni anno. Va detto che le legislature brevi presentano medie più alte a causa dell'impatto del primo anno di legislatura: non solo in materia costituzionale ma in tutti gli ambiti, l'avvio di legislatura è il periodo in cui viene presentato il maggior numero di progetti di iniziativa parlamentare (che sono la gran parte come abbiamo visto) sia per una sorta di gara dei parlamentari ad essere i primi nella presentazione sia per la tendenza a riproporre sistematicamente i progetti presentati nel corso della precedente legislatura dal medesimo parlamentare o anche da altri presentatori (magari dello stesso gruppo). Le legislature successive (XVI, XVII, XVIII e XIX) segnano un calo significativo (nei primi tre anni della attuale legislatura sono stati presentati nelle due Camere solo 40 progetti per anno: un calo attribuibile anche alla drastica riduzione del numero dei parlamentari da 945 elettivi a 600).

**Tab. 2 - Numero dei progetti di revisione del testo della Costituzione presentati (e approvati dal Parlamento) [1948-2025]**

Leg.	Ann. i	n.	Ca m	Sen	Tot	Index	Re g	Po p	Go v	Approvati e contenuto
I	1948-1953	5	2	-	2	0.4	-	-	-	
II	1953-1958	5	3	3	6	1.2	-	-	1	
III	1958-1963	5	3	4	7	1.4	-	-	1	Composizione e durata delle Camere
IV	1963-1968	5	9	6	15	3.0	-	-	2	Istituzione della regione Molise, durata del mandato dei giudici della Corte cost.
V	1968-1972	4	19	11	30	7.5	-	-	-	
VI	1972-1976	4	38	8	46	11.5	-	1	-	
VII	1976-1979	3	31	13	44	14.7	-	1	-	
VIII	1979-1983	4	34	17	51	12.8	-	-	-	
IX	1983-1987	4	40	27	67	16.8	4	1	-	
X	1987-1992	5	82	50	132	26.4	-	-	4	Reati ministeriali, semestre bianco, amnistia e indulto
XI	1992-1994	2	125	48	173	86.5	12	-	1	Immunità parlamentari
XII	1994-1996	2	88	59	147	73.5	3	-	1	
XIII	1996-2001	5	262	163	425	85.0	3	2	3	Forma di governo reg., giusto processo, voto estero, circ. estere, riforma titolo V (confermata nella XIV legislatura)
XIV	2001-2006	5	177	112	289	57.8	12	3	2	Parità di genere, riforma parte II (bocciata al referendum nella XV legislatura)
XV	2006-2008	2	116	73	189	94.5	1	-	1	Pena di morte in tempo di guerra: divieto
XVI	2008-2013	5	209	175	384	76.8	1	2	6	Finanza pubblica e pareggio di bilancio
XVI I	2013-2018	5	175	142	317	63.4	3	5	2	Superamento del bicameralismo paritario e titolo V (bocciata al successivo referendum)
XVI II	2018-2022	4	139	117	256	64.3	2	4	-	Riduzione dei parlamentari, elettorato attivo per il Senato, ambiente, insularità (promulgata nella XIX legislatura)
XIX	2022-2025	(3)	73	48	121	40.3	-	1	3	Sport in costituzione
	<b>Tot.</b>	<b>77</b>	<b>1.625</b>	<b>1.076</b>	<b>2.701</b>	<b>35.1</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	

**Legenda:** Index indica il rapporto fra il totale dei pdl costituzionali presentati diviso per il numero di anni della legislatura; nel corso della V legislatura è stata approvata la legge 352/1970 che ha disciplinato il referendum confermativo costituzionale (in precedenza qualsiasi progetto di legge costituzionale necessitava del voto favorevole dei due terzi dei deputati e dei due terzi dei senatori); la XIX legislatura è la prima dopo la riduzione del numero dei componenti delle due Camere; nella tabella è indicato il numero delle iniziative popolari, regionali, governative: si intende che tutte le altre sono iniziative parlamentari. Fino al 1970-71 non c'erano regioni a statuto ordinario. La Tabella censisce *solo* le iniziative volte a modificare il testo della Costituzione (non le "altre leggi costituzionali"); sono parimente escluse le proposte di modifica delle disposizioni transitorie e finali.

Se poi si prende in considerazione l'oggetto delle proposte di revisione negli anni (ovvero gli articoli del testo costituzionale di cui è stata proposta la modifica o l'abrogazione o l'aggiunta) si vede parimenti (con rare eccezioni) il riproporsi del medesimo schema: in genere il primo anno di legislatura è quello in cui si affolla il maggior numero di proposte con progressiva riduzione annua man a mano che la legislatura procede e poi si avvia alla conclusione. Al riguardo l'eccezione più significativa è la XIII legislatura, quella segnata dai lavori della Commissione parlamentare bicamerale per le riforme costituzionali presieduta da Massimo D'Alema. Essa operò fra 1997 e 1998: e infatti il maggior numero di proposte di modificazione si colloca non all'inizio di legislatura (1996), ma nell'anno di istituzione della Bicamerale (1997).

Considerando la tripartizione della Costituzione (principi fondamentali, artt. 1-12; parte I, diritti e i doveri dei cittadini, artt. 13-54; parte II, ordinamento della Repubblica, artt. 55-139), i principi fondamentali sono stati oggetto di proposte di riforma in misura comparativamente meno limitata di quanto si possa immaginare: la prima proposta risale al 1972 e riguardava gli artt. 7 ed 8 (e 19) per la parità fra tutte le confessioni religiose sulla base di intese, con abrogazione del Concordato<sup>8</sup>. È interessante notare che le proposte relative a questa coppia di articoli nel senso dell'abrogazione del Concordato sono state regolarmente ripresentate fino al 1987: una ventina di anni dopo altre proposte di revisione di questi articoli sono invece andate in direzione ideologicamente opposta nel senso di non toccare il Concordato ma anzi introdurre riferimenti alle asserite radici giudaico-cristiane dell'Italia (nello stesso senso anche proposte di modifiche dell'art. 1). Pure interessante osservare che di tutti i primi dodici articoli quello di cui è stato più frequentemente proposta la modifica (dal 1987 in ben 29 anni su 34, praticamente ogni anno) è stato l'art. 9, non a caso infine modificato nel 2022 con inserimento del comma sulla tutela dell'ambiente<sup>9</sup>.

Quanto alla parte I, abbiamo visto che alla modifica dell'art. 27 era stata dedicata la prima proposta di revisione mai presentata in Parlamento. Si dovrà poi attendere il 1967 per una seconda proposta, relativa all'art. 48 (diritto di voto): si tratta di uno degli articoli maggiormente oggetto di attenzione riformatrice, poi emendato in una sola occasione, per consentire l'esercizio del diritto di voto a distanza per i residenti all'estero<sup>10</sup>. Il grosso delle proposte di emendamento si registra negli anni Novanta del secolo scorso. Elettorato a parte, gli articoli più frequentemente oggetto di proposte di modifica sono stati, nell'ordine, l'art. 53 (diritti del contribuente); il 41 (sull'iniziativa economica e i suoi limiti); il 27 (sulla responsabilità penale e la pena di morte, v. sopra); il 33 sulla scuola (quello emendato più di recente, aggiungendo un comma sul riconoscimento del valore educativo dello sport<sup>11</sup>); l'art. 32 (sulla salute); l'art. 21 (per aggiornare la tutela della libertà di manifestazione del pensiero, in ultimo prevedendo, talora con l'aggiunta di un art. 21-*bis*, il c.d. diritto ad internet). Nel complesso, peraltro, la Parte I ha visto un numero relativamente limitato di proposte di modificazione. Del resto, proprio nel periodo di maggiore ansia riformatrice, quando sembrava essersi coagulato un consenso generalizzato nei confronti di riforme organiche (i trent'anni dal 1983, prima Commissione bicamerale per le riforme istituzionali presieduta da Aldo Bozzi, al no referendum alla riforma Renzi-Boschi nel 2016, passando per altre due Bicamerale, De Mita-Iotti e D'Alema, e un'altra riforma approvata dal Parlamento ma bocciata in sede referendaria, la riforma Berlusconi del 2005-2006), si era parimenti consolidato l'impegno, non solo politico ma espressamente previsto in testi normativi, a limitare il processo riformatore alla sola Parte II<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> AC 4033 del 23 febbraio 1972 presentato da Lelio Basso (Partito socialista di unità proletaria) con una relazione di 19 pagine.

<sup>9</sup> L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

<sup>10</sup> L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1. Le ulteriori modifiche proposte hanno riguardato nel tempo il riconoscimento del diritto di voto amministrativo e referendario agli stranieri (questa iniziativa deve aver raccolto certamente il consenso di Cecilia Corsi), il voto ai diciottenni e poi ai sedicenni.

<sup>11</sup> L. cost. 26 settembre 2023, n. 1.

<sup>12</sup> Si vedano la l. cost. 1/1993 (che escludeva anche il titolo IV sezione II) e la l. cost. 1/1997. Si potrebbe aggiungere il progetto del governo Letta (AS 813 del 2013) che però non fu approvato.

In effetti se si pone attenzione alle venti revisioni effettivamente approvate ed entrate in vigore (v. sopra) si vede che fino al 2000 (art. 48) nessun articolo della Parte I è stato modificato; fino al 2022 nessun articolo incluso fra i principi fondamentali lo è stato (poi, l'art. 9)<sup>13</sup>. Sono invece cambiati (o sono stati abrogati) 34 articoli della Parte II. L'analisi dei 2.701 progetti di revisione di cui alla Tab. 2, integrata dall'analisi dell'elenco delle singole proposte, conferma puntualmente il prevalente impegno manifestato attraverso le proposte di revisione costituzionale all'ordinamento della Repubblica: rispetto al quale si mostrava di percepire l'esigenza di un miglior rendimento. Solo il titolo VI sulle garanzie costituzionali, nonostante un certo numero di proposte relative alla disciplina del procedimento di revisione (art. 138, specie in relazione ai quorum richiesti e al referendum confermativo), risulta oggetto di un'attenzione relativamente contenuta. Per il resto emerge con nitidezza il moltiplicarsi degli sforzi riformatori dedicati ai titoli I e V, su un piano di quasi matematica equipollenza quantitativa: in poche parole, le arcinote e irrisolte questioni (a) del bicameralismo paritario indifferenziato e (b) dei rapporti Stato-autonomie locali con particolare riferimento alle competenze regionali.

Un esame più dettagliato articolo per articolo (Tab. 3) giunge a confermare quanto noto a tutti coloro che seguono le grandi questioni politico-istituzionali nel nostro paese.

**Tab. 3 - Elenco cronologico degli articoli di cui è stata proposta la modifica nelle proposte di revisione presentate in Parlamento (1948-2025)**

Anno	Leg.	Camera dei deputati	Senato della Repubblica
1948	I	-	-
1949	I	-	-
1950	I	27.4, 72.3	-
1951	I	-	-
1952	I	-	-
1953	I	-	-
1953	II	-	-
1954	II	-	-
1955	II	-	-
1956	II	Titolo V	-
1957	II	83 + 59, 74, 87, 135	57, 58, 59, 60, 88
1958	II	116, 131	-
1958	III	Titolo V	57, 59, 60, 131
1959	III	116, 131	-
1960	III	-	-
1961	III	56	-
1962	III	-	-
1963	III	-	56
1963	IV	55.2, 72, 85, 88	131, 135
1964	IV	-	85.1, Titolo V
1965	IV	83	-
1966	IV	Titolo V	68
1967	IV	48, 59, 68, 85.1	85, 88, 135
1968	IV	-	-
1968	V	42, 48.1, 55.2, 56.2, 58, 68, 72, 83, 85.1, Titolo V,	68, 85, 86, 88
1969	V	48.1, 56.2, 85, 88, 133	7, 8, 83, 84, 85, 134
1970	V	-	-
1971	V	27, 57, 68, 79, 96, 104, 105, 107	64.3
1972	V	7, 8, 19	83

<sup>13</sup> Come si è già visto al par. 2, le altre poche modifiche ai primi 54 articoli della Costituzione hanno riguardo gli artt. 27, 33, 41, 51: pena di morte, sport, ambiente e salute come limiti all'iniziativa economica, promozione della parità di genere.

1972	VI	48, 56, 57, 58, 64.3, 68, 83, 85, 86, 96	48, 56, 57, 68, 79, 83, 84, 85, 86.1, 88, 134
1973	VI	59	-
1974	VI	27, 48, 56, 58, 59, 72, 104, 131, 135	-
1975	VI	28, 55, 56, 57, 58, 59, 70, 72, 73, 74, 77, 81.1, 82, 94.3	-
1976	VI	-	-
1976	VII	28, 48, 56, 57, 58, 59, 68, 70, 74, 77, 82, 83, 85, 86, 88, 96, 126, 131	56, 57, 68, 70, 72, 73, 81.1, 82, 83, 85, 88, 94.3, 134
1977	VII	27, 75, 96, 103, 138	-
1978	VII	56, 58, 83, 84, 85, 86, 88, 117	58, 85, 88, 92.2, 114, 118, 119, 128, 129, 130, 132, 133
1979	VII	7, 8, 96	96
1979	VIII	56, 58, 68, 83, 84, 85, 86, 88, 96, 114, 117, 118, 119, 128, 129, 130, 132, 133	37, 56, 58, 68, 85, 88, 92, 96, 114, 118, 119, 128, 129, 130, 132, 133
1980	VIII	32, 48, 77, 80, 83, 85, 87, 90, 91, 96, 104, 117, 135	70, 72, 73, 81.1, 82, 94.3
1981	VIII	40, 75, 77, 83, 85, 88, 96, 114, 118, 119, 128, 132, 133, 134, 138	90, 96, 135
1982	VIII	37, 56, 58, 68, 99	71, 75, 114, 118, 119, 128, 132, 133
1983	VIII	100	-
1983	IX	48, 68, 77, 80, 83, 85, 86, 87, 96	58, 68, 70, 72, 73, 75, 81.1, 82, 83, 85, 90, 91, 94.3, 96, 104, 134, 135
1984	IX	7, 8, 27, 48, 56, 57	90, 96, 114, 118, 119, 128, 130, 132, 133, 134, 135
1985	IX	Unicam, 81, 83, 85, 88, 100, 116, 117, 118, 119, 129, 133	99, 116, 117, 118, 119, 129, 133
1986	IX	Parte I, 11, 39, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 70, 72, 74, 75, Bicam., 81, 82, Pdr, Governo, Titolo IV, Titolo V,	55, 56, 57, 59, 60, 70, 71, 72, 75, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 94
1987	IX	56, Bicam.	
1987	X	7, 8, 9, 21, 24, 29, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, Titolo IV, Titolo V, 134, 135	7, 8, 11, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 70, 71, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 93, 94, 96, 99, 134, 135
1988	X	2, 9.2, 17, 18, 32.1, 36, 37, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 68, 70, 74, 75, 114, 138	48, 50, 51, 54, 56, 57, 59, 70, 72, 73, 77, 79, 80, 82, 85, 88, 90, 94, 96, 104, 105.126, 127, 135
1989	X	17, 18, 36, 39, 48, 50, 51, 54, 58, 66, 68, 77, 79, 104.4 e 6, 114, 129	2, 3, 29, 30, 31, 36, 37, 39, 79, 118
1990	X	9, 11, 24, 32, 75, 83, 85, 88, 94	9, 24, 32, 66, 97
1991	X	56, 57, 64, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 104, 138	24, 64, 81.3-4, 83, 85, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 138
1992	X	4-bis, 47-bis, 53, 97, 81, 132	4
1992	XI	1, 2, 4-bis, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 27, 32, 36, 37, 39, 40, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, Bicam., Senato reg., 60, 62, 64, 68.2 e 3, 69, 70, 70-bis, 72, 72-bis, 75, 77-bis, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 92, 93, 94, 94-bis, 95, 95-bis, 97, 98, 100, 101, 104, Titolo V, 138	2, 3, 9, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 81, 83, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104, 105, Titolo V, 122, 127, 128, 138
1993	XI	4-bis, 9, 11, 21, 24, 38, 41, 42, 47, 48, 53, 56, 57, 60, 66, 68, 69, 73, 75, 80, 82, 88, 92, 93, 94, 95, 96-bis, 101, 102, 104, 107, 114, 117, 122, 131, 133-bis, 135, 138.3	5, 48, 53, 56, 57, 59, 60, 68, 70, 71, 72, 73, 77, 79, 94, 95, Titolo V, 135, 138.3
1994	XI	53, 81, 100, Parte II Cost. (progetto Comm. Bicamerale De Mita-Iotti)	Parte II Cost. (progetto Comm. Bicamerale De Mita-Iotti)
1994	XII	Rep. federale (Costituz. interam. nuova), 9, 17, 18, 36, 39, 48, 49, 50, 53, 54, Parte II, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 72, 73, 77, 81, 83, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 116, 117, 122, 128, 131, 133-bis	2, 3, 9, 21, 21-bis, 24, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 48, 51, 53, 58, 59, 60, 69, 70, 77, 78, 81, 82, 83, 92, 93, 94, 95, 97, 98-bis, Titolo IV, 102, 103, 104, 106, Titolo V, 122, 127, 136, 137, Parte II
1995	XII	11-bis, 12, 13-bis, 33, 38, 47, 48, 52, 53, 56, 57, 60, 64, 66, 74, 75, 75-bis, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, Titolo V, 116, 117-bis, 131, 132, 132-bis, 134, 135, 136, 138	Rep. federale (Cost. interam. nuova), 2, Bicam., 48, 56, 57, 58, 65, 68, 71, 75, 77, 83, 84, 85, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 104, 122, 131, 135, 138
1996	XII	2, 56, 58, 66, FdG presid., Bicameralismo	Parte II
1996	XIII	1, 2, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 36, 39, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 54, Parte II, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 71, 72, 75, 75-bis, 77, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 92, 94, 95, 97, 102, 104, 106, 114, 116, 117, 117-bis, 122, 130, 131, 132, Titolo V, 134, 138	2, 3, 9, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 48, 51, Parte II senso federale, Titolo I, 56, 57, 58, 67, 75, 77, 78, Titolo II, Titolo III, 92.2, 100, 104, 105, 107, Titolo V, 116, Titolo VI
1997	XIII	Rep. federale (Costituz. interam. nuova), Revisione Costituzione, 3, 12, 41, 42, 43, 48, Parte II, 55, 56, 57, 59, 63.1, 68, 69-bis, 70, 71, 72, 73.2, 75, 76, 77, 82, 82-bis, 82-ter, 83, 85, 86, 87, 92, 94, 98, 100, Titolo IV, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 113-bis, Titolo V, 116, 122, 131, 132, 133-bis, 135, 137, 138, 139, 139-bis	Revisione Costituzione, 2, 32, 33, 39, Parte II, Titolo I, 55, 57, 65, 70, 71, 72, 75, 81, 82, Titolo II, 83, 85, 86, 87, 88, Titolo III, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, Titolo IV, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 113, Titolo V, 114, 116, 117, 119, 131, 132, 134, 136, 137, 138

1998	XIII	2, 3, 5, 9, 18, 24, 25, 32, 33, 48, 56, 57, 83, 85, 86, 92, 94, Titolo IV, Titolo V, 110-bis, 111, 116, 122, 123, 135, 136	Revisione Costituzione, 24, 33, 48, 56, 57, 79, 81, 83, 101, 110-bis, 111, 116, 119, 136, 137
1999	XIII	Ordinamento federale della Rep., 3, 9, 25, 31, 33, 51, Titolo I, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 75, 77-bis, Titolo II, 83, 85, 86, 88, 90, 95.2, 97, 98, 107, 110, 111, 113-bis, Titolo V, 114, 116, 117, 118, 122, 126, 134, 137-bis	49, 51, 55, 56, 58, 67, 75, Titolo II, 87, 88, Titolo III, 92, 107, 110, 111, Titolo V, 116, 122, 126, 128
2000	XIII	9, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65-bis, 67, 71, 71-bis, 75, 79, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 103, 113, 126, 134, 138	12, 31, 48, 50, 56, 59, 65, 65-bis, 71, 75, 92, 93, 94, 95, 138
2001	XIII	53, 56, 57, 59, 72	3
2001	XIV	2, 3, 9, 12, 27, 32, 33, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, Parte II, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 67, 71, 75, 77, 78, 79, 82-bis, 83, 85, 86, 87, 88, 92, 98, 100, 101, 103, 104, 107, 110, 111, 113-bis, 117, 118, 126, 131, 132, 133-bis, 134, 135, 137, 137-bis, 138	Repubblica federale (costitut. Interam. nuova), 3, 9, 33, 39, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 65, 67, 70, 72, 75, Titolo III, 92, 104, 116, 122
2002	XIV	2, 9, 11, 12, 27, 33, 41, 48, 51, 54, 57, 58, 65, 66, 68, 70, 72, 79, 83, 85, 86, 90, 92, 94, 99, Titolo IV, 122, 123, 131, 133, 134, 138	2, 7, 9, 15, 29, 31, 32, 33.3, 48, 51, 53, Titolo I, 55, 58-bis, 59, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, Titolo III, 92, 94, Titolo IV, 105, 107, 117, 131, 134, 135, 138
2003	XIV	1, 8, 9, 21, 39, 48, Parte II, 56, 57, 58-bis, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 70, 73, 75, 82, 88, Titolo III, 90, 92, 92-bis, 94, 96, 107, 111, 112, titolo V, 114, 116, 117, 122, 123, 127, 131, 134, 135, 138	2, 8, 9, 12, 21, 48, 51, 53, Parte II, Titolo I, 55, 56, 60, 63, 68, 70, 75, 77-bis, 79, 88, 90, Titolo III, 92, 94, Titolo V, 117, 121, 122, 123, 126
2004	XIV	9, 13, 27, 32, 48, Parte II, 56, 57, 59, 68, 75, 80, 103, 104	8, 9, 31.2, 48, 87, 97, Titolo IV
2005	XIV	9, 56, 58, 103, 104	9, 15, 48, 75, 87, 116
2006	XIV	27, 116	-
2006	XV	2, 3, 9, 12, 13, 27, 31, 33, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 66, 68, 72, 75, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 92, 99, 103.3, 111, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 126, 132, 133, 137-bis, 138	Revisione Costituzione, 2, 3, 9, 12, 15, 27, 31.2, 32, 33, 48, 49, 56, 57, 59, 63, 67, 68, 72, 75, 79, 79-bis, 82, 87, 90, 99, Titolo IV, 111, 111-bis, Titolo V, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 132, 133, 137-bis, 138
2007	XV	1, 6, 7, 8, 9, 19, 22, 27, 41, 42, 43, 49, 51, Parte II, Titolo I, 56, 57, 58, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 82, 84, 92, 93, 94, 99, Titolo IV, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 120, 121, 122, 126, 132, 133, 134, 136, 138	3, 5, 12, 48, Titolo I, 55, 56, 57, 58, 59, 66, 67, 68, 81, 81-bis, 88, 92, 94, 97, 114, 116, 117, 119, 120, 132, 133, 138
2008	XV	30, 98-bis, 112, 114, 117, 130-bis	23, 53, 77, 78, 87, 97, 117
2008	XVI	2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 27, 31, 33, 47-bis, 48, 49, 50, 51, 53, Parte II, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 71, 72, 75, 82, 87, 92, 93, 97, 99, Titolo IV, 105, 107, 111, 112, Titolo V, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 132, 133, 134, 136, 138	1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 15, 23, 24, 32, 33.3, 48, 49, 50, 51, 53, Titolo I, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 64-bis, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 82, Titolo II, 84, 87, 90, Titolo III, 92, 94, 97, Titolo IV, 102, 104, 105, 107, 111, 111-bis, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 132, 133, 135, 137-bis, 137-ter, 137-quater, 138, 139
2009	XVI	1, 2, 8, 9, 21, 32, 33, 41, 45, 47, 53, 56, 57, 68, 72, 75, 83, 85, 86, 103, 104, 105, 107, 107-bis, 110, 110-bis, 110-ter, 113, Titolo V, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 131, 132, 133, 136	12, 21, 21-bis, 29, 49, 51, Parte II, Titolo I, 56, 57, 59, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 78, 84, 87, Titolo III, 99, titolo IV, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 132, 133, 138
2010	XVI	9, 12, 21, 39, 41, 51, 56, 57, 58, 66, 68, 69-bis, 73, 74, 77, 82, 82-bis, 82-ter, 90, Titolo III, 96, Titolo IV, 104, 105, 106, 107, 110, 119, 122, 123, 134, 135	9, 21-bis, 33, 41, 55, 56, 58, 66, 74, 77, 114, 117, 118, 133, 134, 138
2011	XVI	1, 3, 5, 11, 9, 12, 17, 18, 19, 23, 31, 41, 42, 43, 53, Parte II, Titolo I, 56, 57, 58, 59, 69, 70, 75, 81, 81-bis, 81-ter, 82, Titolo II, 83, 94, 97, Titolo IV, 114, 115-bis, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 132, 133, 135, 136	21, 23, 33, 39, 48, 53, Titolo I, 56, 57, 59, 67, 68, 69, 79, 81, 81-bis, 82-bis, 82-ter, Titolo III, 99, 103.3, Titolo V, 114, 117, 119, 123, 138
2012	XVI	2, 9, 11, 12, 21-bis, 23, 41, 53, Parte II, Titolo I, 56, 57, 58, 67, 75, 77, 79, Titolo II, Titolo III, 97, 100, 103.1, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 131, 133	1, 9, 21-bis, 41, 42, Titolo I, 56, 57, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 88, Titolo III, 94, 96, 97, 102, 103, Titolo V, 116, 117, 119, 134, 138
2013	XVI	-	-
2013	XVII	2, 3, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 21-bis, 27, 31-bis, 33, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, Parte II, Titolo I, 56, 57, 58, 59, 66, 68, 69, 69-bis, 71, 72, 73, 75, 82, 82-bis, 82-ter, Titolo II, 84, 87, Titolo III, Titolo IV, 103.3, 105, 107, 111, 112, Titolo V, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139	12, 21, 48, 51, Parte II, Titolo I, 55, 56, 57, 59, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 77, Titolo II, 88, 94, 96, 97, Titolo IV, 102, 103, 111, 112, 113, Titolo V, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 132, 133, 134, 136, 138
2014	XVII	1, 3, 4, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34-bis, 48, 49, 50, 52, 53, 54, Parte II, Titolo I, 56, 58, 66, 68, 71, 72, 75, 81, 83, 87, Titolo III, 97, 99, 102, 103, 111, Titolo V, 116, 117, 119, 121, 131, 134, 135, 138	9, 21, 34-bis, 38, 48, Parte II, Titolo I, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 68, 70, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 92, 94, 95, 97, 99, 104, Titolo V, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 131, 132, 133
2015	XVII	7, 32, 34-bis, 38, 47, 48, 58, 68, 69, 73, 75, 80, 103, 113, Titolo V, 122, 131, 132, 136, 138	9, 11, 54, 56, 57, 80, 83, 88, 92, 97, 114, 117, 136, 137
2016	XVII	33, 38, 48, 51, 56, 57, 58, 67, 68, 76, 77, 81, 87, 95, 97, 99, 100, 103.1, 111, 113, 119, 125, 131	3, 8, 11, 33, Parte II, 56, 57, 58, 59, 68, 69, 70, 71, 75, 79, 99, 116
2017	XVII	11, 21-bis, 38, 48, 56, 57, 58, 66, 71, 81, 87, 88, 97, 99, Titolo IV, 117, 119, 134, 135	2, 9, 11, 41, 56, 57, 58, 66, 67, 70, 70-bis, 71, 75, 77, 81, 83, 87, 94, 97, 99, 104, 105, 106, 107, 116, 117, 119, 120

2018	XVII	-	-
2018	XVIII	2, 4, 6, 9, 11, 23, 27, 31, 32, 33, 34-bis, 41, 45, 47, 53, 56, 57, 58, 59, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 84, 97, 99, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, 111, Titolo V, 114, 116, 117, 119, 122, 131, 132, 134, 135, 138	2, 8, 9, 11, 27, 31, 32, 41, 48, 48-bis, 53, Parte II, 56, 57, 58, 59, 68, 70, 71, 75, 77, 81, Titolo II, 84, Titolo III, 97, Titolo IV, 103, 107, 110, 111, 113, Titolo V, 114, 116, 117, 119, 138
2019	XVIII	3, 7, 9, 22, 41, 42, 44, 48, 53, Titolo I, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 72, 73, Titolo II, 83, Titolo III, 99, 110, 110-bis, 110-ter, 114, 117, 135	2, 9, 56, 57, 58, 59, 71, 73, 75, Titolo II, 83, 84, 85, 86, 99, 100-bis, 111, 117, 122, 132
2020	XVIII	21, 38, titolo I, 55-bis, 55-ter, 56, 59-bis, 67, 72, 74-bis, 79, 81, 92, 97, 99, 104, 105-bis, 111, 112, 116-bis, 117, 119, 138	Repubblica federale presidenziale, 1, 21, 31, Titolo I, 67, 81, 92, 97, 116, 116-bis, 117, 119, 138
2021	XVIII	2, 3, 9, 11, 24, 27, 32, 41, 42, 43, 48, 53, Titolo I, 67, 74, 77, 101, Titolo V, 114, 116, 117, 131, 132	9, 21-bis, 32, 33, 41, 56, 59, 70, 72, 75, 77, 83, 85, 88, Titolo III, 94, Titolo IV, 114
2022	XVIII	7, 8, 32, 37, 41, 53, 78, 85, 88, 116, 135	2, 32, 36, 37, 48, 56, 57, 59, 77, 83, 85, 88, 92, 102, 103, 111, 116.3
2022	XIX	6, 12, 11, 21, 27, 32, 33, 37, 41, 45, 44, 47, 53, 55-bis, 55-ter, 72, 74, 77, 79, 87, 99, 100-bis, Titolo IV, 110, 110-bis, 110, ter, 111, Titolo V, 114, 117, 131, 132, 134, 135, 138	12, 24, 27, 33, Titolo I, Titolo IV, 111, 114, 117
2023	XIX	2, 9, 22, 31, 33, 35, 41, 53, 68, 87, 99, Titolo III, Titolo IV, 111, 114, 116, 117, 119, 135	7, 24, 35, 41, 53, 72, 73, 77, 82, 87, Titolo III, 99, Titolo IV, 116, 117
2024	XIX	9, 32, 38, 47, 48, 52, 55, 56, Titolo IV, 111, 114, 116, 117, 133	3, 13, 27, 31, 32, 38, 72, 77, 111, 133-bis
2025	XIX	3, 9, 38, 41, Titolo I, 66, 75, 134	38, 72, 75, 77

**Legenda:** sono censite solo le proposte di modificazione della Costituzione, dall'art. 1 all'art. 139; non le proposte di modifica delle disposizioni transitorie e finali né le altre numerose leggi costituzionali. Quando i progetti di revisione riguardano l'intera Costituzione, l'intera Parte II o un intero Titolo (e non specifici ed individuati articoli, pur numerosi), viene così indicato, riassuntivamente. Sono altresì escluse le proposte relative all'istituzione di nuove province o regioni; ed anche quelle aventi ad oggetto l'istituzione di Assemblee costituenti.

Nel titolo I della parte II (il Parlamento) gli articoli di cui si è chiesta con più insistenza la modificazione risultano essere nell'ordine: il 56 (composizione della Camera, prime proposte nel 1957), il 57 (composizione del Senato), il 75 (referendum abrogativo), il 59 (senatori a vita), il 68 (guarentigie dei parlamentari), il 70 (bicameralismo legislativo), il 72 (procedimento legislativo), il 77 (decretazione d'urgenza) e l'81 (disciplina di bilancio). Quanto a quest'ultimo, esso fu oggetto di proposte di revisione già dal 1976: proposte reiterate fino alla riforma del 2012<sup>14</sup>, mentre a partire dal 2014 si registrano proposte in direzione diametralmente opposta, da parte di parlamentari contrari ad ogni disciplina fiscale.

Quanto al titolo II (il presidente della Repubblica) sono tre gli articoli oggetto di proposte emendative: l'83 (elezione del presidente: questione dei delegati regionali e questione del quorum richiesto, prime proposte nel 1969), l'85 (durata del mandato e questione della coincidenza eventuale della scadenza con quella della legislatura, prime proposte nel 1964), l'88 (il potere di scioglimento, suoi eventuali limiti, questione del semestre bianco, prima proposta nel 1966<sup>15</sup>).

Il titolo III (il governo) riguarda (in parte insieme al titolo II) la questione della forma di governo parlamentare da integrare, correggere o trasformare: naturale che gli articoli più oggetto di proposte di riforma siano stati il 92 (formazione del governo) e il 94 (rapporto fiduciario). Fa invece parte della terza sezione dello stesso titolo (gli organi ausiliari), l'art. 99 che istituisce il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, oggetto dagli anni Duemila di insistenti proposte di abrogazione.

Quanto al titolo IV (la magistratura) non è certamente un caso che sia divenuta oggetto di tentativi di revisione organici o di singoli articoli solo negli ultimi trent'anni, a partire dal 1994 (fanno eccezione alcune proposte di modifica su composizione e funzioni del Consiglio superiore della magistratura che risalgono al 1983 e 1988): successivamente le proposte si sono infittite. Il 30 ottobre 2025 è stata approvata dal Senato, in seconda lettura, dopo l'approvazione in seconda lettura da parte della Camera, una proposta costituzionale di iniziativa governativa (abbinata ad altre numerose parlamentari), la quale prevede la separazione delle carriere fra magistrati requirenti e giudicanti, l'istituzione di due consigli superiori della magistratura e di un'Alta corte disciplinare. Essa tuttavia è stata bocciata dal corpo elettorale che si è espresso nel referendum del 22 e 23 marzo 2026, con il 53.23% di no.

<sup>14</sup> L. cost. 20 aprile 2012, n. 1.

<sup>15</sup> Il semestre bianco è stato parzialmente modificato con l. cost. 4 novembre 1991, n. 1.

Del titolo V si potrebbe parlare, infine, a lungo. Oggetto di una prima proposta di revisione integrale (nel 1956) che intendeva abolire le regioni ancor prima che venissero istituite, ha conosciuto anche a pochi anni dalla loro istituzione proposte di modifica di vario genere: particolarmente insistita quella di abolire le province ripresentata legislatura dopo legislatura a partire dal 1978, e in ultimo anche dopo la riforma dell'intero titolo V intervenuta nel 2001 (riforma presto rimessa in discussione e oggetto di continue ipotesi emendative anche molto incisive): si veda il progetto presentato dal governo Monti nel 2012<sup>16</sup>. L'abolizione delle province sarebbe stata ripresa dal progetto Renzi-Boschi alcuni anni dopo, nel quadro di una più ampia revisione della parte II, approvata dalle Camere ma poi bocciata il 4 dicembre 2016 dal corpo elettorale. Anche nella XIX legislatura sono state presentate numerose proposte su parti varie del titolo V (specie gli artt. 116 e 117), ma nessuna risulta suscettibile di approvazione ad eccezione di quella governativa volta a prevedere nell'art. 114 un regime speciale per Roma Capitale.

Un accenno a parte meritano le proposte relative alle disposizioni transitorie e finali. Si veda in proposito la Tab. 4. Essa è interessante perché mostra come l'analisi cronologica della progettazione legislativa (anche costituzionale) è utile a documentare l'aggregarsi progressivo dei consensi suscettibile di sfociare in un esito positivo. Cinque su diciotto sono state le norme di cui si è proposta l'abrogazione o la modifica: la VII (relativa all'ordinamento giudiziario), la VIII (relativa alle elezioni regionali e provinciali), la XI relativa all'istituzione di nuove regioni senza passare per il procedimento previsto dalla Costituzione (di cui fu chiesta e ottenuta la proroga), la XII relativa al divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista (di cui la modifica o l'abrogazione è stata periodicamente ripresentata fino al 2002), la XIII (relativa ai diritti politici dei membri e discendenti di Casa Savoia, al divieto di ingresso nel territorio nazionale degli ex re, delle loro mogli e dei discendenti maschi, nonché all'avocazione allo Stato dei beni di costoro). Di quest'ultima una legge costituzionale del 2002 ha disposto l'«esaurimento degli effetti», limitatamente ai primi due commi<sup>17</sup>. Presentata una prima volta nel 1979 la proposta di modifica, dieci anni dopo essa risultava condivisa da cinque progetti (inizio della X legislatura), da altrettanti all'inizio della XI, da nove all'inizio della XII e della XIII, e da ben venti all'inizio della XIV: quella nel corso della quale la proposta veniva infine approvata. Dal 2002 nessuna proposta ha più riguardato le disposizioni transitorie e finali.

**Tab. 4 - Proposte di abrogazione o revisione delle disposizioni transitorie e finali**

	<b>Camera</b>	<b>Senato</b>
<b>1952 I</b>	XI (istituzione nuove regioni: agevolazione su art. 131), XII (riorganizzazione partito nazionale fascista)	XII, XII
<b>1954 II</b>		XI, XI
<b>1963 IV</b>		VII (giustizia ordinaria e cost.)
<b>1979 VIII</b>	XIII (casa Savoia)	VIII (riferimento province)
<b>1981</b>	XIII	
<b>1982</b>	XII, XIII	XIII
<b>1983 IX</b>	XIII	
<b>1984</b>	XII, XIII, XIII, XIII	XIII
<b>1987 X</b>	XII, XIII, XIII, XIII	XIII, XIII
<b>1988</b>	XIII	XIII.1-2
<b>1989</b>	XIII.1-2	
<b>1992 XI</b>	XII, XIII, XIII, XIII.1-2, Tutte	XIII.1-2, XIII.1-2
<b>1994 XII</b>	XII, XII, XIII, XIII, XIII, XIII, XIII	XIII.1-2, XIII.1-2, XIII, XIII,
<b>1994</b>	XIII, XIII.2	XIII.1-2, XIII.2
<b>1996 XIII</b>	XIII, XIII, XIII, XIII.1-2, XIII.1-2	XIII.2, XIII.1-2, XIII.1-2, XIII.1-2
<b>1997</b>	XIII, XIII, XIII	XIII
<b>1999</b>		XIII.1-2

<sup>16</sup> È l'AS 3520 nella XVI leg. presentato il 15 ottobre 2012, restato senza seguito come l'AC 1543 nella XVII leg. presentato dal governo Letta il 20 agosto 2013.

<sup>17</sup> Si tratta della l. cost. 23 ottobre 2002, n. 1.

<b>2001 XIV</b>	XIII, XIII, XIII, XIII, XIII, XIII, XIII.1-2, XIII.1-2, XIII.1-2, XIII.1-2, XIII.1-2, XIII.1-2	XIII, XIII.1-2, XIII.1-2, XIII.1-2, XIII.1-2, XIII.1-2, XIII.1-2, XIII.1-2, XIII.2
<b>2002</b>	XII	
Totale	51	34

**Legenda:** sono state modificate la disp. VII con la proroga del termine ivi previsto (l. cost. 22 novembre 1967, n. 2); la disp. XI con l'abrogazione del terzo comma (l. cost. 19 marzo 1958, n. 1); la disp. XIII con la cessazione degli effetti dei primi due commi (l. cost. 23 ottobre 2002, n. 1).

Nella Tab. 5 sono elencati, infine, i progetti di revisione presentati dai governi. Essi sono stati 27 in 77 anni, in dodici delle diciannove legislature. Ben 15 (oltre la metà) negli ultimi venticinque anni, in tutte le legislature (tranne la XVIII, 2018-2022). A parte i tre progetti in corso di esame (v. tabella), degli altri ventiquattro, due sono quelli approvati dalle Camere ma bocciati nei referendum del 2006 e del 2016, sei sono stati approvati in via definitiva e sedici non sono stati approvati (anche se quattro di essi sono stati approvati in forma diversa o parzialmente in legislature successive). Nel complesso dall'analisi di questi progetti emergono conferme di cose note: le proposte di revisione governative sono state rare ma comunque non eccezionali; esse si sono distribuite in modo alquanto diverso nelle due distinte fasi che hanno caratterizzato il sistema politico italiano (sette progetti in 45 anni dal 1948 al 1993, venti nei successivi 32 anni, da uno ogni sei anni a più di uno ogni diciotto mesi); il tasso di approvazione è stato nel complesso relativamente elevato (un progetto su quattro), ma più basso nella seconda fase rispetto alla prima (probabilmente per il carattere non bipartisan dei progetti presentati).

**Tab. 5 - Progetti di legge di revisione costituzionale presentati dai Governi (1948-2025)**

Leg.	Anno	Atto	Articoli e contenuto	Governo proponente. Esito
II	1957	AS 1931	Artt. 57, 59, 60 – Durata e composizione del Senato	Gov. Segni I. Non approvato
III	1958	AS 250	Artt. 57, 59, 60 – Durata e composizione del Senato	Gov. Fanfani II. <b>Approvato</b> con inclusione dell'art. 56 (l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2)
IV	1963	AC 599	Artt. 85, 88 – Semestre bianco	Gov. Leone I. Non approvato
X	1988	AS 1304	Artt. 48, 50, 51, 54 – Voto residenti all'estero	Gov. Andreotti VI. Non approvato
	1989	AC 4317	Art. 79 – Amnistia e indulto	Gov. Andreotti VI. <b>Approvato</b> in testo unificato (l. cost. 6 marzo 1992, n. 1)
	1991	AS 2974	Art. 81.3-4 – Equilibrio della finanza pubblica, limiti emendamenti parlamentari	Gov. Andreotti VII. Non approvato
	1991	AC 5783	Art. 77 – Decretazione d'urgenza, limiti, procedimento	Gov. Andreotti VII. Non approvato
XI	1993	AS 1395	Artt. 48, 56, 57 – Voto residenti all'estero	Gov. Ciampi. Non approvato
XII	1994	AC 872	Art. 122 – Forma di governo regionale	Gov. Berlusconi I. Non approvato
XIII	1997	AC 4167	Art. 48 – Diritto di voto dello straniero	Gov. Prodi I. Non approvato
	1999	AC 5830	Titolo V (ordinamento federale della Repubblica)	Gov. D'Alema. <b>Approvato</b> in testo unificato (l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3)
	1999	AC 6136	Art. 95.2 – Responsabilità dei ministri	Gov. D'Alema. Non approvato
XIV	2001	AC 1583	Art. 51 – Parità di genere	Gov. Berlusconi II. <b>Approvato</b> in testo unificato (l. cost. 30 maggio 2003, n. 1)
	2002	AS 1187	Art. 117 – Potestà legislativa Stato-regioni	Gov. Berlusconi II. Non approvato
	2003	AS 2544	Parte II (ordinamento della Repubblica)	Gov. Berlusconi II. Approvato dalle Camere, bocciato nel referendum (2006)
XV	2007	AC 2523	Art. 132.1 – Distacco e aggregazione di comuni e province	Gov. Prodi II. Non approvato
XVI	2011	AC 4144	Artt. 41, 97, 118.4 – Sussidiarietà	Gov. Berlusconi IV. Non approvato
	2011	AC 4275	Titolo IV (magistratura)	Gov. Berlusconi IV. Non approvato
	2011	AC 4358	Artt. 31-bis, 56, 58, 84 – Partecipazione dei giovani	Gov. Berlusconi IV. Non approvato.
	2011	AC 4620	Artt. 53, 81, 119 – Pareggio di bilancio	Gov. Berlusconi IV. <b>Approvato</b> in testo unificato (l. cost. 20 aprile 2012, n. 1)
	2011	AS 2941	Titolo I (Parlamento), Titolo II (presidente della Repubblica), Titolo III (governo), artt. 117, 118, 122, 123	Gov. Berlusconi IV. Non approvato

	2012	AS 3520	Artt. 116, 117, 127 – Autonomia regionale	Gov. Monti. Non approvato
XVII	2013	AC 1543	Artt. 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 – Abolizione delle province	Gov. Letta. Non approvato
	2014	AS 1429	Titolo I (Parlamento), artt. 83, 85, 86, 88, 94, 96, 99, Titolo V (Stato-regioni), art. 135	Gov. Renzi. Approvato dalle Camere, bocciato nel referendum (2016)
XIX	2023	AS 935	Artt. 59, 88, 92, 94 – Forma di governo	Gov. Meloni. All’esame
	2024	AC 1917	Artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110 – Separazione carriere dei magistrati	Gov. Meloni. Approvato dalle Camere, bocciato nel referendum (2026)
	2025	AC 2564	Art. 114 – Roma capitale	Gov. Meloni. All’esame

Legenda: a questi progetti va aggiunto l’AC 3754 d’iniziativa del gov. Prodi I (XIII leg., 1997) per l’abrogazione del primo e secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale.

4. Fino agli anni Ottanta del secolo scorso le proposte di revisione della Costituzione del 1948 sono state limitate nel numero e nell’oggetto: ancor di più quelle approvate. Ciò non può sorprendere. Prima di tutto perché – ovviamente – l’entrata in vigore della Costituzione era recente; in secondo luogo perché – se mai – la questione era stata per diverse legislature quella di dare attuazione a quanto già previsto in costituzione ma rinviato ad ulteriori adempimenti sia di rango legislativo ordinario sia di rango costituzionale. Questa fase di attuazione contrastata della Costituzione (tutti ricordano l’ostruzionismo delle maggioranze centriste nelle prime legislature denunciato da Piero Calamandrei) e di limitati correttivi (durata del Senato, composizione fissa delle due Camere, durata dei giudici costituzionali), si esaurisce negli anni Settanta con l’istituzione delle regioni ordinarie e la disciplina dei referendum (1948-1970).

In un’Italia assai instabile e squassata da vicende tragiche fronteggiate con crescente difficoltà (strategia della tensione, terrorismo rosso, terremoto dell’Irpinia, continui scioglimenti anticipati delle Camere, scandalo della P2), alla prima fase di attuazione costituzionale ne seguì una seconda, durata a sua volta circa un ventennio, senza significative iniziative di revisione né parlamentari né governative, né tanto meno revisioni approvate (1970-1988).

Si aprì poi una terza lunga fase, durata in pratica oltre tre decenni (1983-2016) in cui, pur in mancanza di soluzioni specifiche sufficientemente condivise, sembrava essersi raggiunto un consenso largamente maggioritario fra le forze politiche parlamentari, a cavallo fra prima e seconda fase repubblicana (1948-1993; dal 1993 in avanti), sull’opportunità di una revisione organica della parte seconda della Costituzione di cui erano emersi nel tempo i limiti, con particolare riferimento alla disciplina del bicameralismo, ai rapporti Stato-regioni e, infine, all’ordinamento giudiziario. Sempre più controversa fu invece, per comprensibili ragioni di convenienza politica immediata, la questione della forma di governo: ma perfino sull’opportunità di correttivi ad essa, di maggiore o minore impatto, pareva essere emerso infine un ampio consenso.

Ciò che peraltro caratterizzò quel trentennio, che definirei “delle fallite riforme organiche”, fu un approccio incentrato su periodici sforzi di revisione onnicomprensiva dell’ordinamento repubblicano: all’insegna vuoi dell’idea di cercare una soluzione contestuale alle varie problematiche emerse (confermate del resto dalla miriade di proposte via via presentate) vuoi dell’idea che, come spesso è stato scritto e detto, in materia costituzionale “tutto si tiene”. Per cui ripensare il bicameralismo (salva l’opzione monocamerale che pure è stata ricorrentemente avanzata) può rendere opportuna una contestuale revisione del titolo V (e viceversa); rivedere la forma di governo implica modificare titolo II e titolo III, con probabile impatto anche sul titolo I e magari sul VI, e così via.

Per questo a cadenza più o meno decennale il Parlamento si è misurato con questo tentativo: nel 1983-85 operò la prima Commissione Bicamerale; nel 1992- 94 la seconda; nel 1997-98 la terza (l’unica ad aver proposto un testo completamente riscritto della parte seconda); nel 2005 venne approvata la riforma Berlusconi e nel 2016 la riforma Renzi. Le prime due bicamerali non ebbero alcun esito (se non di maturazione politico-culturale); la terza fallì a sua volta dopo un ben avviato esame parlamentare, lasciando però in eredità quella che sarebbe divenuta la revisione del titolo V; le due leggi di revisione approvate dalle Camere nella XIV e nella XVII legislatura, mutato l’orientamento del corpo elettorale a danno dei governi e delle maggioranze che le avevano proposte,

finirono infine travolte in occasione dei due successivi referendum confermativi: non solo per il merito del loro contenuto ma anche, e forse soprattutto, a seguito dei nuovi equilibri politici nel frattempo affermatosi<sup>18</sup>. La medesima sorte è toccata alla revisione del titolo IV in materia di ordinamento giudiziario nella XIX legislatura.

5. Dal complesso dei dati raccolti ed illustrati emerge una certa capacità di adattamento dell'ordinamento costituzionale italiano rispetto al contesto nel corso dei quasi ottanta anni che ci separano dall'approvazione e dall'entrata in vigore della Costituzione. La carta è cambiata ed è cambiata in più punti. Da dubitare, invece, un'altrettanta capacità di adeguamento degli istituti di cui pure nel tempo e in misura crescente, e apparentemente condivisa, si è lamentato l'inadeguato rendimento o che addirittura vengono considerati un limite serio al buon funzionamento del sistema politico-istituzionale.

Vediamo. Se dal lato quantitativo passiamo a quello qualitativo, pur dovendosi ammettere la natura valutativa e l'opinabilità ineliminabile dei giudizi che mi accingo ad esprimere, le modificazioni del testo costituzionale di cui alla Tab. 1 sono suscettibili di essere classificate su un *continuum* che va dal minore, pressoché irrilevante, al maggiore impatto sull'ordinamento.

Nel concreto considero di impatto ridotto fino ai limiti dell'irrilevanza: l'istituzione della regione Molise, l'estrazione a sorte dei membri aggiuntivi della Corte costituzionale e la durata dei giudici della Corte, la specificazione che il divieto di scioglimento durante il semestre bianco non vale in caso di coincidenza con la scadenza del mandato presidenziale, l'abolizione della deroga al divieto di pena di morte, la proclamazione della peculiarità delle isole ed anche il riconoscimento del valore dell'attività sportiva; mentre all'opposto penso si debba riconoscere un impatto molto significativo alla uniformazione della durata del Senato, alla trasformazione della forma di governo regionale standard, alla riforma del resto del titolo V, all'introduzione del principio del giusto processo, all'equiparazione dell'elettorato delle due Camere. Una valenza intermedia attribuirei alla composizione fissa delle Camere, all'abolizione dell'autorizzazione a procedere, all'introduzione del principio della promozione dell'uguaglianza di genere, all'equilibrio di bilancio, alla riduzione del numero dei parlamentari; mentre una valenza inferiore attribuirei al riferimento esplicito alla tutela dell'ambiente, al quorum rafforzato per le leggi di amnistia e indulto e al voto dei residenti all'estero.

Resta peraltro confermato che alcuni cardini cui è affidato l'efficace funzionamento del sistema politico-istituzionale e di cui si lamenta da decenni l'inadeguatezza non sono stati in alcun modo incisi dal revisionismo costituzionale: neanche da quando il Parlamento ha cominciato ad occuparsene sistematicamente e pressoché continuativamente (gli ultimi 40-45 anni). Ora se mi rendo ben conto che il giudizio sulla necessità di rivedere la forma di governo parlamentare repubblicana (oltretutto condizionata nella sua operatività da aspetti non strettamente costituzionali quali il sistema politico e la legislazione elettorale), pur prevalente, non è certo unanime, credo che sarebbe difficile contestare che sull'opportunità teorica di rivedere il bicameralismo indifferenziato per funzioni lasciatici in eredità dai nostri costituenti vi sia da decenni la quasi unanimità<sup>19</sup>.

A questo riguardo sono significativi e degni di riflessione i due fallimenti, a dieci anni di distanza l'uno dall'altro, in occasione dei referendum confermativi del 25-26 giugno 2006 e del 4 dicembre 2016.

---

<sup>18</sup> Fenomeno non unicamente italiano, ma in Italia affermatosi ancor prima che in altri ordinamenti: dalla XII legislatura all'attuale XIX, ogni singola elezione generale ha visto sconfitta la maggioranza uscente, senza eccezioni (basti pensare alla sequenza dei primi governi delle diverse legislature: Berlusconi I, Prodi, Berlusconi II, Prodi, Berlusconi IV, Letta, Conte I, Meloni).

<sup>19</sup> Lo stesso relatore sul progetto di Costituzione, parlando in occasione della seduta in cui questa stava per essere approvata, il 22 dicembre 1947, lungi dal diffondersi in valutazioni trionfistiche, si sentì in dovere di segnalare la natura a suo dire insoddisfacente di alcune delle soluzioni di cui alla parte II del testo: tanto da esprimere compiacimento per un processo di revisione che, a suo dire, avrebbe richiesto «meditata riflessione, ma che non la cristallizza in una statica immobilità...». Pochi anni dopo Meuccio Ruini avrebbe pubblicato *Il Parlamento e la sua riforma*, Milano, Giuffrè, 1952.

Una prima riflessione è questa: procedimenti di revisione quale quello disciplinato dall'art. 138 Cost. (un processo costruito su due stadi, parlamentare, il primo, popolare il secondo, in virtù delle previsioni del terzo comma) sono difficilmente compatibili con i ritmi con cui in epoca di *social media* si formano e mutano gli orientamenti dell'opinione pubblica, in assenza – ormai – di partiti di massa in grado di costruire e consolidare, per il tempo minimo necessario, il consenso sufficiente a sostenere e condurre a buon esito grandi progetti di trasformazione. Ciò vale naturalmente non solo per le riforme istituzionali. E quanto avviene in altri ordinamenti sembra confermare che non si tratta affatto un'anomalia italiana. Viviamo in un periodo di forte contestazione di qualsiasi iniziativa appaia a torto o a ragione *establishment oriented*<sup>20</sup>.

Una seconda riflessione è che le vicende italiane accentuano l'esigenza, in astratto, di revisioni costituzionali condivise da maggioranza e opposizione: se non che, è difficile che una condivisione del genere si realizzi altro che su modifiche di rilievo limitato, comunque politicamente non vissute come rilevanti. In epoca di *adversarial politics* è diventato particolarmente improbabile che maggioranza e opposizione trovino un'intesa su scelte considerate centrali delle proprie strategie politico-istituzionali: anche quando i presupposti tecnici potrebbero sussistere. Emblematica la vicenda della riforma approvata dal Parlamento nel 2016 alla quale la principale opposizione di destra, Forza Italia, aveva dato un contributo iniziale significativo, culminato nel voto a favore in prima lettura al Senato (agosto 2014), salvo poi schierarsi contro a partire dai primi mesi dell'anno successivo. È d'altra parte altrettanto vero che diverse delle modifiche condivise apportate al testo costituzionale sono fra quelle di cui si sarebbe ampiamente potuto fare a meno (per tutte, la peculiarità delle isole e il riconoscimento del valore dell'attività sportiva)<sup>21</sup>.

Una terza riflessione è che l'esperienza sembra indicare che proposte di revisione le quali coprano una molteplicità di aspetti dell'ordinamento costituzionale rischiano di provocare la sommatoria vincente di tante specifiche opposizioni, per quanto ciascuna in sé largamente minoritaria. Non a caso negli anni più recenti ci si è dedicati (v. di seguito) a interventi assai puntuali. Così si rischia di perdere i vantaggi di un approccio sistemico e di rendere più difficili le transazioni compensative fra gruppi diversi nel corso del procedimento di esame parlamentare. Soprattutto, si rischiano sfasature dannose nei confronti degli equilibri costituzionali complessivi. D'altra parte non si vedono alternative se non un ancor più dannoso immobilismo.

Abbandonato il metodo affidato a commissioni bicamerali e a procedimenti di revisione varati *ad hoc* con apposita legge costituzionale (come era avvenuto in particolare per la Commissione D'Alema, 1997-1998), sconfitti due volte i governi, uno di centro-destra (Berlusconi), uno di centro-sinistra (Renzi) che pure erano riusciti (il secondo con più fatica del primo) a mantenere compatta sul progetto la propria maggioranza in Parlamento (giungendo anche ad allargarla sia pure di poco), sembra oggi messa da parte la pretesa ambiziosa di operare una riscrittura coordinata della parte seconda della Costituzione. Negli ultimi ventidue anni (dal 2003) le otto revisioni approvate hanno modificato un articolo dei principi fondamentali (art. 9), quattro articoli della parte prima (artt. 27, 33, 41, 51) e sette della parte seconda (artt. 56, 57, 58, 59, 81, 97, 119).

Nel corso della XIX legislatura, due progetti, uno approvato in prima lettura dal Senato, il secondo approvato da entrambe le Camere ma bocciato nel successivo referendum, sono tornati a misurarsi, pur singolarmente, su istituti dell'ordinamento di grande rilevanza<sup>22</sup>: il c.d. premierato e la

---

<sup>20</sup> Non posso fare a meno di ricordare che l'anno della bocciatura della riforma Renzi in Italia fu anche l'anno in cui un referendum impose, a sorpresa, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (*Brexit*) e le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, con non minore sorpresa, portarono Donald Trump alla Casa Bianca. Anche in Italia fino a metà anno la strada della riforma costituzionale sembrava spianata tanto che un serie di valentissimi colleghi aveva già pronto un volume sulla "nuova parte II Costituzione" esaminata articolo per articolo.

<sup>21</sup> In questa categoria classificheremmo anche l'emendamento bipartisan all'art. 24 Cost., approvato in prima lettura al Senato il 14 gennaio 2025, che aggiungerebbe questo comma: «La Repubblica tutela le vittime di reato».

<sup>22</sup> Il terzo è la modifica dell'art. 114 per introdurre la previsione di un regime speciale per Roma Capitale, aggiungendo ben tre commi al testo vigente: «Roma è la capitale della Repubblica. Esercita la potestà legislativa nelle seguenti materie... La legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sentiti il Consiglio

separazione delle carriere dei magistrati. Il primo progetto, inizialmente incidente su quattro articoli della Costituzione, nel testo già approvato dal Senato toccherebbe sei articoli (59, 83, 88, 89, 92, 94) con trasformazione incisiva della forma di governo; il secondo, a sua volta, avrebbe inciso su sette articoli del titolo IV (87, 102, 104, 105, 106, 107, 110: il 104 e 105 in misura sostanziale, gli altri a titolo consequenziale). Si sarebbe trattato delle più significative e complesse modificazioni costituzionali dai tempi della riforma del titolo V (1999, 2001).

Mentre della sorte infausta della seconda di queste leggi costituzionali si è già detto, la prima, quella relativa alla forma di governo, langue da un anno e non sembra più effettivamente perseguita, mentre è già stata presentata, in vista della fine di questa legislatura, una proposta governativa in materia elettorale destinata, almeno transitoriamente, a farne le veci<sup>23</sup>. Sarebbe la quinta legge elettorale in poco più di trent'anni, dal 1993: difficile sfuggire all'impressione che fra le conseguenze dell'incapacità di riformare la carta costituzionale in tema di forma di governo si è affermata di fatto una cronica propensione a percorrere la scorciatoia di sempre meno stabili e sempre più transitorie leggi elettorali. Ciò aggrava e cronicizza l'instabilità sistemica che si vorrebbe curare trascurando quanto l'esperienza ha pure mostrato abbondantemente: e cioè che l'unica via d'uscita è affrontare il tema della forma di governo contestualmente e coerentemente sia sotto il profilo ordinamentale sia sotto quello della legislazione elettorale. Il tutto mentre di superare il bicameralismo indifferenziato (che a sua volta costituisce una complicazione non da poco del rebus forma di governo) nessuno più si azzarda a parlare.

Il bilancio in sintesi è dunque questo: una Costituzione assai cambiata, ma per lo più ai margini, che fa fatica a rinnovarsi, invece, dove sarebbe più utile e necessario, nonostante il profluvio di proposte e la passata moltiplicazione dei tentativi<sup>24</sup>. Quasi la nemesi dell'antico paradosso delle riforme istituzionali. Si attende ancora la classe dirigente politica in grado di liberarsene: tutti insieme, per una volta.

---

della Regione Lazio e l'Assemblea elettiva di Roma Capitale, disciplina l'ordinamento di Roma Capitale e prevede forme di decentramento amministrativo determinandone i principi. Attribuisce a Roma Capitale condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria nel rispetto dell'articolo 119. Roma Capitale attua il decentramento amministrativo sulla base della legge dello Stato».

<sup>23</sup> XIX leg. AC 2822 presentato il 26 febbraio 2026.

<sup>24</sup> Intanto l'ordinamento costituzionale continua con le forzature razionalizzatrici (dai maxi emendamenti al c.d. monocameralismo alternato).